

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 4 Data 24/03/2025	Parere sulla proposta di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027, di cui alla sezione 3 “Organizzazione e Capitale Umano” – “sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027.
------------------------------------	--

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Villastellone (TO), nominato per il triennio 01 febbraio 2024 – 31 gennaio 2027 con deliberazione consiliare n. 4, in data 30 gennaio 2024, esecutiva;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

«Art. 19 – Assunzioni di personale.

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.»;

Visto l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni ed in particolare:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento

economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);
- ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie;

Preso atto che con effetto dal 20 aprile 2020 è entrato in vigore il decreto ministeriale del 17/3/2020 sui «nuovi limiti assunzionali» per i Comuni, in base alla sostenibilità finanziaria, secondo le previsioni dell'art. 33 del decreto crescita (DL n. 34/2019, convertito con modifiche nella legge n. 58/2019).

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Esaminata la bozza di deliberazione della Giunta Comunale, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili, relativa all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027 e preso atto che risultano previste le seguenti assunzioni nel triennio:

ANNO 2025	ANNO 2025
TEMPO INDETERMINATO	COSTO
assunzioni di personale previste: n. 1 unità di personale area degli Istruttori mediante attingimento da graduatoria di altro ente o attivazione di procedura di mobilità o concorso bandito direttamente dal Comune, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.	33.272,51
TEMPO DETERMINATO	COSTO
Non sono previste assunzioni di personale	///

Negli anni 2026 e 2027 non sono previste assunzioni di personale né a tempo indeterminato, né a tempo determinato.

Verificato che l'Ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha provveduto ad adempiere a previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- è stato rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025 e del rendiconto 2023, dando atto che per il rendiconto 2024 la Giunta Comunale ha già provveduto all'approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2024 e, per il rendiconto 2023, del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- rispetta quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all'indicatore dei pagamenti, elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

esprime quindi parere favorevole sulla proposta di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027, di cui alla sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" – "Sottosezione di Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenuto altresì nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/09/2024.

E successivamente,

ASSEVERA CHE

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027, di cui alla presente proposta di deliberazione è adottato nel pieno rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
CASCASI Dott.ssa Maria Grazia**